



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Citta' Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del Reg. - Data 30.09.2020

OGGETTO: Art.11 L.R. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – Integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

- Su richiesta del Sindaco
- Su richiesta dell'Assessore _____
- Su iniziativa dell'Area

L'anno 2020, il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 21,00 nella sala consiliare di Palazzo Sartorio di Lercara Friddi, in seduta ordinaria straordinaria e urgente convocata su richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale, del 29.09.2020 Prot. n. 15273, notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

		Presente	Assente
1.La Rosa Francesco	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
2.Romano Erika	Vice Presidente	X	<input type="checkbox"/>
3.Ribaudo Rosalia	Consigliere	X	<input type="checkbox"/>
4.Rizzo Rosaria	Consigliere	X	<input type="checkbox"/>
5.Giangrasso Maria Luisa	Consigliere	X	<input type="checkbox"/>
6.Sferlazza Marianna	Consigliere	X	<input type="checkbox"/>
7.Rizzo Giuseppe	Consigliere	X	<input type="checkbox"/>
8.Tuzzolino Giuseppe	Consigliere	X	<input type="checkbox"/>
9.Gallina Katia	Consigliere	X	<input type="checkbox"/>
10.Gargano Daniela	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
11.Seminerio Luca	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
12.Pirozzo Salvatore	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig. La Rosa Francesco.

Sono, altresì presenti:

		Presente	Assente
1. Marino Luciano	Sindaco	X	<input type="checkbox"/>
2. Nicosia Concetta	Assessore	X	<input type="checkbox"/>
3. Rotolo Salvatore	Assessore	X	<input type="checkbox"/>
4. Oliveri Rosario Fabio	Assessore	<input type="checkbox"/>	x
5. Caltabellotta Ciro	Assessore	x	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott. G. Schembri

La seduta è pubblica.

Aprè la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, il quale saluta i presenti scusandosi per l'urgenza della convocazione consiliare, data l'immediata scadenza della presentazione della delibera di che trattasi.

Relaziona il Segretario Generale, il quale spiega che, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 la L.R. del 12 maggio n. 9 all'art. 11 ha istituito il "Fondo Perequativo degli Enti Locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro da destinarsi alla compensazione delle minore entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti ed associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazioni.

Continua, ancora, che già con la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 26.08.2020 era stato previsto l'abbattimento del 25% sulla quota TARI per le attività produttive.

Fa presente che a seguito intesa con la Regione Siciliana e l'Anci sono stati individuati criteri di riparto delle somme a disposizione di ciascun ente locale. Il riparto effettivo avrà luogo, successivamente, sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previsti. Ed è proprio ai fini dell'accesso al trasferimento regionale che si rende necessario che i Comuni predispongano ed adottino tutti i relativi atti entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020.

Per tale motivo occorre procedere a modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), inserendo l'art. 17 bis titolato "*Misure straordinarie valevoli per il solo 2020, soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020*".

Interviene il Capo gruppo di minoranza Pirozzo, il quale esprime il proprio compiacimento per tale iniziativa che, certamente, potrà dare un pò di respiro a tutte le attività commerciali.

Comunica, quindi, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Prende la parola il capo gruppo di maggioranza Tuzzolino, il quale si dichiara compiaciuto dell'agevolazione prevista per le attività commerciali.

Comunica il voto favorevole del proprio gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTO il parere favorevole della regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO il parere favorevole della regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano.



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Citta' Metropolitana di Palermo

AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

Proposta Rep. N. 11

Del 28.08.2020

Responsabile del Procedimento

ROSALIA MICOSIA

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Il Sindaco propone al consiglio comunale di approvare la seguente proposta di deliberazione contenente i prescritti pareri.

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “*Fondo perequativo degli Enti locali*”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Lercara Friddi, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 296.323,63, cui seguirà la distribuzione di una riserva di € 52.700.000;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente, che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali **entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;**

Considerato che, con riferimento al tributo TARI, occorre riconoscere i benefici di cui all'art.11 cit. ai soli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività, ancora, che la misura della riduzione debba assumere il valore del 100% del tributo dovuto per il 2020, sia esso riferito alla quota fissa che variabile;

Dato atto che per ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Lercara Friddi creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al

ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an* che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Lercara Friddi a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "*atto amministrativo di impegno relativo al contributo*" *de quo*;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Lercara Friddi e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub a)* e *b)*;

Visto il Regolamento TARI - approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 26.08.2020.

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Tenuto conto che occorre integrare il superiore regolamento attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art.17 bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”:

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 100% sia nella quota fissa che nella quota variabile.

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle utenze che hanno avuto imposte chiuse.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Lercara Friddi e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1.- modificare il Regolamento TARI - approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 26.08.2020 attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art.17 bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”:

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 100% sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle utenze non domestiche.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Lercara Friddi e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- c) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Lercara Friddi e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- d) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Dare atto che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta al verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 2, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.


4 - Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

Lercara Friddi, li 29.09.2020

Il Responsabile del Servizio



Il Responsabile dell'Area



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

Oggetto: : Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate.

Lercara Friddi li, 29.09.2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

[Handwritten signature]

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile
- parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate.

Lercara Friddi li, 29.09.2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

[Handwritten signature]

Allegato 3 - SCHEDA

Comune di		Prov.				
Rif. Normativo	Dati 2019	N°	Tributi accertati nel 2019	TOTALE Euro	Riduzioni/Esenzioni/Concessioni	TOTALE Euro
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 2 - lett. a	1 - Numero di operatori economici presenti nel territorio comunale nell'anno 2019		Ammontare dei tributi locali, riferibili alle attività degli operatori economici dichiarati di cui al punto 1, risultante nel bilancio 2019	€ -	Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte o previste nel Bilancio 2020/2022	€ -
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 2 - lett. b	2 - Numero di concessioni di suolo pubblico autorizzate nell'anno 2019 in favore di bar, ristoranti e attività turistiche		Ammontare dei tributi locali riferibili alle concessioni di suolo pubblico per le attività dichiarate di cui al punto 2, risultante nel bilancio 2019	€ -	Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte o previste nel Bilancio 2020/2022	€ -
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 2 - lett. c	3 - Numero di operatori economici, enti o associazioni, presenti nel territorio comunale nell'anno 2019, che utilizzano immobili o strutture destinati a sale cinematografiche, teatri (pubblici o privati), impianti sportivi (pubblici o privati)		Ammontare dei tributi locali e canoni di utilizzo riferibili alle attività dichiarate al punto 3, risultante nel bilancio 2019	€ -	Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte o previste nel Bilancio 2020/2022	€ -
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 2 - lett. c	4 - Numero concessioni gratuite ai soggetti indicati alla lett. a) di utilizzo in aumento del 50% del suolo pubblico utilizzato		Ammontare dei tributi locali per utilizzo del suolo pubblico, riferibili alle attività degli operatori economici dichiarati al punto 1, previsto nel bilancio 2019	€ -	Percentuale di riduzione dei corrispondenti introiti, rispetto all'anno 2019, correlati alla concessione gratuita, per gli anni 2020/2022, del 50% del suolo pubblico utilizzato	€ -
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 4	5 - Numero disposizioni finalizzate alla non applicazione dei canoni di cui ai c.ri 837 e 838, art. 1 della Legge n. 160/2019 in favore delle relative società a totale partecipazione pubblica (mercati)		Ammontare dei canoni riferibili alle attività delle società dichiarate al punto 5, risultante nel bilancio 2019	€ -	Percentuale di riduzione dei corrispondenti introiti, rispetto all'anno 2019, correlati alla non applicazione, per gli anni 2020/2022, dei canoni alle società di cui al punto 5	€ -
Dichiarazione prevista solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti						
Rif. Normativo	Dati 2019	N°	Tributi accertati nel 2019	TOTALE Euro	Riduzioni	TOTALE Euro

Luogo e Data

Firma del Responsabile Settore Finanziario

Firma del Sindaco

COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Verbale n. 46/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di C.C. avente in oggetto:

Art. 11 L.R. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 29 del mese di Settembre, Il Collegio dei Revisori del Comune di Lercara Friddi costituito dalla Dott.ssa Liliana Di Stefano, Presidente e dal Rag. Antonino Polizzi, componente, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24/10/2017, avendo ricevuto in data odierna la proposta di deliberazione di C.C. n. 11 del 29/09/2020 relativa all'integrazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Visto

- l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020;
- il Regolamento Tari – approvato con delibera del C.C. n. 19 del 26/08/2020.

considerato che

che occorre integrare detto regolamento inserendo l'ART. 17 BIS **“Misure straordinarie valevoli solo per il 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020** costituito dai commi n. 1-2-3-4.;

Dato atto che:

- la sua applicazione è subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico Fondo Perequativo;

tenuto conto

del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria;

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: integrazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

I Revisori dei Conti

Dott.ssa Liliana Di Stefano

Rag. Antonino Polizzi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

P.
15 320

30 SET. 2020

DELIBERA

- Di approvare la proposta relativa all'oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal **30 OTT 2020**

Lercara Friddi, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

diviene esecutiva il **30 SET 2020**

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lercara Friddi, li **30 SET 2020**



IL SEGRETARIO GENERALE

